





Associazione
“COMITATO
INTERNAZIONALE DI
DERMOPIGMENTAZIONE”
Siglabile C.I.D
statuto sociale



Ministero dell'Economia e delle Finanze

STATUTO

Art. 1

Denominazione

E' costituita un'associazione senza fini di lucro denominata "COMITATO INTERNAZIONALE DI DERMOPIGMENTAZIONE".

Art. 2

Sede

L'Associazione ha sede a Torino in via Beaulard, 70.

Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali e rappresentanze secondo le modalità previste nel presente statuto.

Art. 3

Carattere e scopo dell'associazione

L'Associazione ha carattere democratico, non lucrativo, di utilità sociale.

L'associazione ha natura scientifica e di promozione sociale in ambito dermo-cosmetologico e di divulgazione della materia. Persegue la finalità di favorire il benessere delle persone di tutte le età e di tutti i livelli sociali attraverso la ricerca scientifica, l'aggiornamento professionale e la formazione permanente degli associati, sulle più corrette tecniche di dermopigmentazione, microneedling, make-up e altri trattamenti sul derma.

L'associazione promuove, altresì, l'aggiornamento e la crescita degli operatori del settore della dermopigmentazione e della cosmesi perseguendo l'obiettivo di creare una filiera di alta professionalità, favorendo il trasferimento della conoscenza e diffondendo il rispetto dei valori umani, professionali, ed etici per garantire sempre più alti livelli di competenze a disposizione dell'utenza e dei cittadini a garanzia della loro salute e per il miglioramento della qualità della loro vita.

In particolare l'Associazione si propone di:

- favorire l'integrazione tra gli associati, attraverso lo scambio di esperienze e informazioni, per la promozione di interessi comuni e per la promozione dell'associazione a livello nazionale e internazionale.
- Promuovere la formazione degli operatori del settore allo scopo di alzare il livello di professionalità e competenza mediante l'organizzazione di eventi, corsi, seminari, congressi e stage.
- Realizzare progetti di ricerca/formazione in collaborazione con università, studi medici, centri di ricerca e altri enti.
- Progettare iniziative nel settore della cooperazione internazionale e collaborare con enti istituzionali e privati per la loro realizzazione.
- Elaborare proposte di norme per la formazione professionale e l'esercizio dell'attività degli operatori del settore.
- Ricevere ed erogare contributi e sovvenzioni al fine di promuovere lo sviluppo del settore.
- Valorizzare e promuovere l'impegno degli operatori del settore che si distinguono per la qualità e l'eccellenza.
- Promuovere la collaborazione tra estetica e sanità nell'interesse dell'utenza là dove questa porti a migliorare la qualità della vita e del benessere dei cittadini.
- Favorire la nascita di enti che, anche per singoli settori, si propongano scopi analoghi al proprio, favorendo la loro attività e la loro adesione all'associazione.
- Progettare e promuovere iniziative rivolte alla collettività per la promozione degli scopi dell'associazione.
- Promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi, nonché di periodici e pubblicando inoltre notiziari, indagini, ricerche e studi bibliografici.

La presente elencazione ha valore esplicativo e non esaustivo.

Per il raggiungimento di tali fini l'associazione potrà poi collaborare o aderire a qualsiasi Ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti anche aderendo ad essi. L'associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da Enti locali, nazionali nonché internazionali, dagli operatori del settore o da privati offrendo la propria assistenza e consulenza.

Art. 4


Patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione e' costituito da:

- beni, mobili e immobili, materiali e immateriali, che diverranno di proprietà dell'Associazione, nonché dai crediti e dalle liquidità.

Il Fondo Patrimoniale dell'Associazione e' costituito da:

- quanto versato dai fondatori all'atto della costituzione e da eventuali versamenti destinati a patrimonio;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.



Le entrate dell'Associazione potranno essere costituite da:

- contributi degli associati;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio iniziale è costituito da quanto versato dai soci fondatori all'atto della costituzione.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere totalmente destinati agli scopi istituzionali dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, di fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

E', altresì, fatto divieto di distribuire in modo indiretto utili ovvero di cedere beni o prestare servizi, diversi da quelli propri dell'organizzazione, a condizioni più favorevoli a soci, associati, partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operano per l'organizzazione o ne fanno parte.

I versamenti fatti dai soci al fondo sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi quelli minimi per l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in alcun caso.

Art. 5

Durata ed esercizio sociale.

L'associazione ha durata illimitata.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno ed ha durata di dodici mesi.

Art. 6

Contabilità, bilancio d'esercizio e libri sociali.

Deve essere istituito e gestito a cura dell'Organo amministrativo o di persone all'uopo da esso delegate, un sistema contabile atto ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione.

Entro cinque mesi dalla fine di ogni esercizio sociale deve essere predisposto e deliberato dall'Organo amministrativo il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso che deve essere depositato presso la sede sociale nei 10 giorni successivi alla data di approvazione da parte del consiglio stesso.

Il rendiconto consuntivo, corredato da una relazione sulla gestione, deve rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della associazione.

E' facoltà dell'organo amministrativo presentare, unitamente al rendiconto, idoneo bilancio preventivo in modo da consentire la valutazione delle scelte operative del consiglio stesso e l'andamento previsionale dell'associazione.

Salvo quanto previsto da diverse disposizioni di legge, la gestione contabile, ai fini della registrazione e della rappresentazione dei fatti di gestione, deve essere informata al sistema finanziario di cassa integrato da prospetti esplicativi dei debiti, dei crediti, delle giacenze liquide, delle scorte di magazzino, degli investimenti e del patrimonio alla data di chiusura dell'esercizio.

Sono libri sociali quelli contabili e quelli dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Tutti i libri sociali, prima di essere messi in uso, dovranno essere visti dal presidente dell'organo amministrativo in carica.

Art. 7

Soci

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell'organizzazione e si impegnano per realizzarle.

Possono essere soci dell'Associazione le persone o gli enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dall'organo amministrativo e che verseranno all'atto della domanda il contributo di ammissione che verrà annualmente stabilito secondo le modalità statutarie.

I soci, a cura dell'Organo amministrativo, devono essere iscritti in apposito registro entro quindici giorni la delibera di ammissione.

Il numero dei soci dell'associazione è illimitato.

A ciascun aderente deve essere consegnato, conseguentemente alla delibera di accettazione, documento di appartenenza all'Associazione; il suo possesso legittima l'associato all'esercizio dei diritti di socio.

Art. 8

Requisiti per l'ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà precisare :

- denominazione, sede, attività ;
- delibera di autorizzazione con l'indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o la persona giuridica.

Art. 9

Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali doveri nell'ambito dell'Associazione.

I soci sono tenuti:

- al pagamento del contributo associativo secondo le modalità stabilite dall' Organo amministrativo. Il contributo ha cadenza annuale;
- all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

I soci avranno diritto:

- a eleggere gli organi dell'associazione e ad approvare annualmente il bilancio ;
- a godere dei diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dallo statuto ;
- a partecipare
 - alla vita dell'associazione come membri degli organi sociali, se eletti,
 - alle assemblee generali dei soci in qualità di votanti secondo il principi statuiti dall'art. 2532, secondo comma, del Codice civile,
 - a tutte le iniziative e alle attività dell'Associazione.

La partecipazione all'associazione ha durata illimitata salvo le cause di esclusione previste dalla legge e dallo statuto.

La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 10

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde immediatamente al verificarsi del fatto nei casi di decesso, dimissioni, morosità. Nei casi di indegnità o violazioni delle norme dettate dall'atto costitutivo, dallo statuto, delle eventuali norme e regolamenti interni dettati dall'organo amministrativo si avrà il ritiro cautelare e immediato, all'atto della constatazione del fatto, del documento di appartenenza all'Associazione da parte di qualsiasi membro dell'Organo amministrativo o da persona all'uopo delegata dal Consiglio stesso e ciò comporterà la temporanea perdita di tutti i diritti connessi alla qualità di socio dell'Associazione. L'esclusione o la restituzione del documento verrà deliberata dal Consiglio Direttivo, sentite le ragioni del socio, entro 90 giorni dalla constatazione del fatto. La decisione motivata sarà comunicata al socio entro otto giorni dalla data di delibera. Al socio è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in ogni caso.

Il mancato utilizzo totale o parziale delle strutture e dei servizi dell'Associazione non dà diritto a rimborso alcuno.

Il nominativo del socio che abbia perduto tale qualità deve essere cancellato dal libro dei soci a cura dell'Organo amministrativo entro 15 giorni dal verificarsi del fatto.

Art. 11

Organi sociali

Sono organi sociali:

- l'organo amministrativo;
- il Presidente dell'associazione;
- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo di controllo.

Art. 12

Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Coordinatore o da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri. L'organo amministrativo è eletto dall'Assemblea dei Soci per la durata di tre anni e rieleggibile.

Art. 13

Membri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un presidente, un vicepresidente ed un segretario che durano in carica quanto il Consiglio stesso e possono essere rieletti.

In caso di decesso, dimissioni, decadenza di un consigliere il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvederà alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima assemblea annuale.

Ai membri del Consiglio Direttivo, per le funzioni connesse alla carica istituzionale rivestita, non sarà corrisposto compenso alcuno.

La responsabilità patrimoniale per le obbligazioni sociali di cui all'art. 38 del codice civile, conseguenti a deliberazioni del consiglio, è estesa a tutti i membri del Consiglio Direttivo, in via solidale e illimitata fra di

essi.

Tale responsabilità non si estende a quello fra i consiglieri che essendo esente da colpa abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio.

Art. 14

Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce:

- tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri,
- comunque una volta l'anno per deliberare in ordine al rendiconto economico finanziario dell'Associazione e all'ammontare del contributo sociale.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso o comunicazione, anche orale, da effettuarsi almeno tre giorni prima di quello effettuato per la riunione.

Per la validità delle deliberazioni occorre che sia presente la maggioranza dei membri del Consiglio eletti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla riunione; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'assemblea.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età fra i presenti.

Delle riunioni verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 15

Poteri e funzioni dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

In particolare:

- redige il rendiconto economico finanziario dell'Associazione entro cinque mesi dalla chiusura di ciascun esercizio;
- convoca l'assemblea dei soci quando se ne palesi la necessità e almeno una volta l'anno per la deliberazione sul rendiconto dell'associazione;
- delibera entro 90 giorni dalla presentazione della domanda o dalla contestazione del fatto sull'ammissione e sull'esclusione dei soci. In caso di ricorso questo deve essere inoltrato al Presidente del Consiglio Direttivo e l'Assemblea deve pronunciarsi, su istanza dell'organo amministrativo, entro 90 giorni dalla data di inoltro;
- provvede a predisporre le norme e i regolamenti interni più opportuni per il funzionamento e l'amministrazione dell'associazione;
- determina l'entità del contributo sociale e degli eventuali versamenti integrativi;
- cura la tenuta dei libri sociali e in particolare del registro dei soci;
- istituisce sedi sociali, operative e rappresentanze;
- procede alla nomina dei dipendenti e di organi amministrativi necessari alla vita dell'Associazione determinandone l'eventuale retribuzione, se dovuta;
- istituisce, ravvisandone l'opportunità, comitati tecnici, nominandone i componenti e determinandone la durata in carica nonché la remunerazione;
- determina la retribuzione a favore di coloro che all'interno del consiglio stesso svolgono particolari funzioni;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con esclusione soltanto di quelli che per legge o per statuto siano riservati all'assemblea.

Art. 16

Presidenza dell'Associazione

Il Presidente del Consiglio Direttivo o il Coordinatore è presidente dell'Associazione.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei soci e dell'Organo amministrativo; nei casi di necessità può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica di questo alla prima riunione.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.

Il Presidente e il Vicepresidente sono autorizzati a gestire i rapporti dell'Associazione con istituti di credito senza preventiva autorizzazione dell'Organo amministrativo, salvo rendicontare l'operato nelle riunioni dello stesso.

Il Presidente, salvo contraria deliberazione del Consiglio Direttivo, può rilasciare procure a terzi purché soci, per il compimento di atti anche continuativi nell'interesse dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni, spettano al Vicepresidente.

Il fatto stesso che il Vicepresidente agisce in nome e in rappresentanza dell'Associazione attesta di per sé

Handwritten signatures of the board members, including the President and Vice President, at the bottom of the document.

l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito.

Art. 17

Assemblea dei soci

I soci sono convocati in assemblea dall'Organo amministrativo almeno una volta l'anno entro il trenta giugno, per l'approvazione del bilancio, mediante avviso scritto di convocazione contenente l'ordine del giorno da esporsi presso tutte le sedi dell'Associazione almeno venti giorni prima di quello dell'adunanza.

E' facoltà dell'organo amministrativo di stabilire altre modalità di convocazione al fine di garantire la massima partecipazione degli associati alle assemblee.

L'assemblea potrà pure essere convocata su domanda di almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 del Cod. Civ..

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Art. 18

Poteri e funzioni dell'assemblea dei soci

L'assemblea delibera sul rendiconto economico e finanziario dell'associazione, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo e del organo di controllo, sulle responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto e su quant'altro le è demandato per legge e statuto.

Art. 19

Funzionamento dell'Assemblea dei soci

Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci dell'associazione iscritti nel registro dei soci alla data fissata per la riunione assembleare.

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente dell'associazione e in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio presidente.

Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se del caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare il diritto di intervento in assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redigerà apposito verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

L'assemblea si considererà validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno meta' degli associati e in seconda convocazione, da effettuarsi almeno tre giorni dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti purché sia presente almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o il Coordinatore.

Ad ogni socio è concesso un voto secondo quanto disposto dall'art. 2532, secondo comma, del C.C..

Non è ammessa la rappresentanza (delega) degli associati nelle riunioni assembleari.

I soci di minore età non hanno diritto di voto negli organi sociali.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le votazioni potranno avvenire per alzata di mani o a scrutinio segreto su richiesta della maggioranza dei presenti all'assemblea.

Art. 20

Organo di controllo

L'assemblea dei soci, qualora lo ritenga necessario anche in considerazione di disposizioni normative o regolamentari, potrà nominare un organo di revisione; l'organo potrà essere organizzato in forma collegiale, collegio dei revisori, ovvero in forma monocratica, revisore contabile, in funzione della necessità e delle dimensioni dell'Associazione. L'organo di controllo dura in carica tre esercizi solari ed è rieleggibile. L'organo di controllo esercita la vigilanza legale, contabile e amministrativa sulla conduzione sociale. Dà parere sul rendiconto e sul bilancio preventivo, se predisposto. L'organo collegiale nomina il proprio presidente alla prima riunione.

Art. 21

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato dall'Assemblea la quale nominerà uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio che dovrà comunque essere elargito, per la parte residua al soddisfacimento delle obbligazioni sociali, ad uno o più Enti riconosciuti che perseguano finalità analoghe a quelle dell'Associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662 e salvo altra diversa destinazione disposta dalla legge.

Art. 22

Arbitrato

I soci si impegnano a non adire in nessun modo a vie legali per le loro vertenze con l'associazione. Tutte le eventuali controversie tra soci o tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno all'unanimità, ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

